

TRIBUNALE DI PALERMO**V sezione civile****Sezione specializzata in materia di impresa**

R.g. 15249-1/2025

Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, provvedendo sul ricorso ex art. 671 c.p.c. avanzato dalla [redacted] letta la comparsa di costituzione e risposta di [redacted] e [redacted];

a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

La Curatela del [redacted] ha proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa chiedendo il sequestro conservativo dei beni di [redacted] e [redacted], già amministratori della società, rispettivamente dal 29.05.2019 fino al 28.08.2020 e dal 29.08.2020 fino al 21.06.2022, sino al concorrente importo di € 262.924,00 per entrambi, ed in subordine per l'importo di € 157.474,00 nei confronti di [redacted] e per l'importo di € 105.450,00 nei confronti di [redacted].

A sostegno della domanda ha allegato la responsabilità degli ex amministratori per:
1) aver occultato la perdita del patrimonio sociale verificatasi al bilancio chiuso 31.12.2018, attraverso la mancata redazione dei bilanci; 2) la successiva illegittima prosecuzione dell'attività pur al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2482 ter c.c.

Ed invero soltanto con delibera del 31 maggio 2022, quando era già stata presentata istanza di fallimento, erano stati approvati i bilanci 2018-2021, e effettuate annotazioni "di comodo" per adeguare il bilancio al 2021 alle perdite precedentemente registrate e non emerse.

Richiamando gli esiti degli accertamenti contabili svolti dal proprio esperto, la curatela ha evidenziato che erano state effettuate le seguenti illegittime annotazioni:

- operazioni di giroconto effettuate, in data 31.12.2020, per complessivi € 262.021,59, volte a mascherare crediti inesistenti ed annotate erroneamente come svalutazioni di magazzino ed in violazione del principio della pertinenza;
- l'operazione di storno – effettuata in data 31.12.2021 – del conto dell'attivo acceso alle rimanenze "Merci" per complessivi € 248.756,00, in contropartita al conto acceso ai costi dell'esercizio "*sopravv. passive ord. indeducibili*", attuata senza

alcuna precisazione, nella nota integrativa, dei criteri adottati per tale operazione, violando così il disposto dell'art. 2427, co. 1, n. 1, c.c.

Non erano poi stati rilevati nella contabilità sociale:

- il debito scaturito dalla revoca dell'agevolazione afferente al fondo di garanzia per le PMI, prevista dalla legge n. 662/1996, per l'importo di € 106.438,31 già esistente al 2020;
- i debiti derivanti dagli interessi di mora e dell'aggio iscritto al ruolo e maturati al 21.06.2022, per complessivi € 32.203,08;
- il debito nei confronti di Porsche Financial Service Italia S.p.A. dell'importo di € 9.329,58, come risultante dal d.i. emesso nei confronti della società.

Non risultavano poi versati tributi per complessivi € 166.818,19.

La ricorrente ha quindi dedotto che le operazioni di storno si riferivano a crediti inesistenti e rimanenze sopravvalutate, già al 2018, che pertanto erano state attuate allo scopo di non far emergere le reali perdite precedentemente subite e consentire l'illegittima prosecuzione dell'attività.

La mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. non poteva neanche essere giustificata in ragione dell'applicazione dell'istituto emergenziale previsto dall'art. 6 del d.l. 23/2020 richiamato nella delibera di approvazione del bilancio in quanto la relativa operatività presupponeva l'adozione di una specifica delibera dell'assemblea che nella specie non era intervenuta.

In punto di periculum in mora ha allegato l'insufficienza del patrimonio immobiliare dei debitori a soddisfare le ragioni creditorie e ha richiamato, sotto il profilo soggettivo, l'atto di vendita del 21.12.2023 di un immobile nella titolarità di [REDACTED], (effettuata in favore di parente e ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato), quale prova dell'intento dismissivo della debitrice.

I resistenti si sono costituiti in giudizio contestando sia il fumus che il periculum in mora. Hanno rilevato come:

- Le operazioni contabili (giroconti, svalutazioni, storni di crediti e rimanenze) erano necessarie per adeguare il bilancio alla reale situazione aziendale e dunque conformi ai principi contabili (art. 2423-bis c.c., OIC 12, OIC 15).
- Le svalutazioni riflettevano l'accertata inesigibilità dei crediti, emersa solo a seguito delle verifiche del 2020.
- L'omesso versamento dei tributi era riconducibile alla crisi di liquidità (periodo Covid) e non costituiva, di per sé, atto di mala gestio.

- L'omessa contabilizzazione del debito di € 106.438.31 nascente dalla revoca del finanziamento, non era evento imputabile agli amministratori, non avendo la società ricevuto alcuna notifica della cartella di pagamento e/o notifica da parte dell'ente di riscossione;
- La tardiva approvazione dei bilanci non aveva inciso causalmente sul dissesto.
- Gli amministratori avrebbero agito nella prospettiva di una possibile continuità aziendale, e quindi non era configurabile la dedotta illecita prosecuzione dell'attività.

Hanno poi contestato il criterio di determinazione del danno della differenza dei netti patrimoniali in mancanza di prova del nesso causale tra le condotte allegare ed il danno.

In relazione al periculum in mora hanno rilevato che nessuna allegazione era stata svolta in relazione alle disponibilità di cassa di essi ricorrenti.

La vendita conclusa da [REDACTED] era intervenuta in un periodo non sospetto e antecedente di due anni rispetto alla proposizione della causa; in ogni caso il prezzo di vendita era conforme al valore effettivo del bene e dunque non si trattava di operazione meramente diretta a sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.

La curatela ha dedotto la responsabilità dei convenuti per l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.

Va dunque ricordato come a decorrere dal verificarsi della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. convocando, senza indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo l'aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano poi il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del

patrimonio sociale, ed in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c. che nel testo modificato dal d.lgs. 14/2019- ha recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità).

Ciò posto, all'esito della disamina della documentazione depositata dalla curatela, deve ritenersi sussistente il fumus della domanda risarcitoria a garanzia del quale è domandato il sequestro.

Risulta in primo luogo che i bilanci 2018-2021 sono stati approvati dall'assemblea soltanto il 31.5.2022 e tale evento, in mancanza di elementi che possano far ritenere che l'ostacolato l'approvazione sia imputabile all'assemblea, trattandosi di società a socio unico nella persona dello stesso amministratore [REDACTED], costituisce condotta imputabile ad entrambi gli amministratori.

Ed in particolare, tenuto conto del periodo di svolgimento delle funzioni di ciascuno ([REDACTED] risulta aver svolto le funzioni di amministratrice dal 29.5.2019 al 28.8.2020 e [REDACTED] dal 29.8.2020 sino al 21.6.2022), deve ritenersi che la mancata approvazione dei bilanci 2018-2020 è riferibile ad entrambi, mentre la mancata approvazione del bilancio 2021 è imputabile al solo [REDACTED], avendo [REDACTED] CP_2 già cessato la carica al momento dell'adempimento omesso.

La condotta causalmente determinativa del danno dedotto è dunque quella che ha consentito di non rilevare l'avvenuto azzeramento del capitale sociale ed il verificarsi della causa di scioglimento della società, accompagnata dalla illegittima prosecuzione dell'attività.

Il bilancio approvato al 31 maggio 2022 registra – anche senza le rettifiche indicate dalla curatela e dunque mantenendo ferme le annotazioni effettuate dall'amministratore- un capitale netto negativo di € 434.090 al bilancio al 31.12.2021 ed un capitale netto negativo di € 148.057 al 31.12.2020.

In entrambi gli esercizi è quindi palesata, ex post per effetto della tardiva redazione dei bilanci, la causa di scioglimento.

La sola circostanza della tardiva redazione e approvazione dei bilanci 2020 e 2021 e dunque evento che ha consentito, attraverso la mancata rilevazione della perdita del capitale sociale, l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.

Detto evento deve poi, nella specie, retrodatarsi alla data del 31.12.2018.

Dalla disamina della relazione redatta dall'esperto della curatela, costituente in questa sede utile elemento di valutazione, emerge che l'amministratore ha effettuato storni di poste attive in modo illegittimo e che palesano la preesistenza della causa di scioglimento della società già alla data del 31.12.2018.

Ed invero va qui condivisa, sulla base della sommaria delibazione svolta, la conclusione secondo la quale le operazioni di storno effettuate dall'amministratore nel bilancio al 2021 relative ai crediti e alle rimanenze di magazzino, siano non soltanto non conformi ai criteri di redazione del bilancio, ma idonee a rilevare come dette voci dell'attivo fossero inesistenti già al bilancio al 2018.

L'operazione di giroconto dei conti dei crediti verso privati maturati nell'esercizio 2019, e dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2020 per il complessivo importo di € 262.021,59 nel conto dell'attivo delle rimanenze di magazzino, con successiva contropartita nel conto <<sopravv. passive ord.indeducibili>> (voce di conto che non trova conforme nella contabilità) del medesimo importo, ha consentito di camuffare come svalutazioni di magazzino i crediti precedentemente annotati nella contabilità e verosimilmente insussistenti.

Tale insussistenza avrebbe dovuto essere rilevata, secondo il criterio di competenza e di prudenza già al bilancio chiuso al 31.12.2018 che invece presentava il saldo dei crediti dell'importo di € 242.121,59.

Alla medesima conclusione si giunge in relazione all'ulteriore storno del conto dell'attivo <<Merci>> per l'importo complessivo di Euro 248.756, in contropartita al conto acceso ai costi dell'esercizio <<sopravv. passive ord. indeducibili>>.

Tale operazione non trova poi alcuna giustificazione nella nota integrativa allegata ai bilanci, e non è quindi possibile verificare le ragioni che hanno determinato tale ingente svalutazione.

Il consulente della curatela ha poi condivisibilmente rilevato, a sostegno della inesistenza di dette rimanenze, come "per nessuna delle annualità esaminate risulta disponibile un inventario analitico delle giacenze di magazzino, di cui viene fornito soltanto il valore cumulativo di bilancio, pur essendo le rimanenze valorizzate per

importi rilevantissimi e nonostante rappresentino la voce numericamente più consistente dell'attivo".

Né i resistenti costituiti in giudizio hanno dato conto delle ragioni delle significative svalutazioni dei crediti e delle rimanenze effettuate, o fornito elementi per ritenere che dette poste attive fossero esistenti al bilancio al 31.12.2018, muovendo specifiche censure alla relazione depositata dalla curatela.

Svolgendo le necessarie rettifiche al bilancio al 2018 in relazione alle due operazioni sopra indicate ha quindi verificato che già a quella data la società aveva un capitale netto negativo pari a € - 251.380 (pag.33 della relazione e senza tenere ancora conto dunque delle ulteriori rettifiche svolte in chiave liquidatoria).

L'amministratore in carica avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. e in caso di mancata ricapitalizzazione, procedere alla liquidazione della società.

Non vale poi ad escludere la responsabilità la circostanza che nell'assemblea del 31.5.2022 l'amministratore abbia dichiarato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6 co. 3 del d.l. 23/2020 conv. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Detta disposizione emergenziale, prevista per fronteggiare la crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19 ed avente natura "temporanea" come si desume dalla rubrica, ha introdotto misure eccezionali in tema di perdita del capitale sociale consentendo alle società di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal c.c. in caso di perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 (termine poi prorogato sino al 31 dicembre 2022).

Mentre al co. 1 è stabilito che per dette perdite non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), al co. 3 è previsto che in ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.), l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, "può" deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinti esercizio successivo.

La non operatività degli obblighi di ricapitalizzazione, così come la causa di scioglimento, è rimessa alla valutazione dell'assemblea, che ben potrebbe ritenere

invece di sciogliere la società o di ricapitalizzarla, con la conseguenza che in mancanza di detta determinazione, si applica la disciplina generale del c.c.

Il meccanismo di “congelamento” delle perdite, deve poi essere chiaramente evincibile (e dunque a tutela dei terzi), essendo prescritto che le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Nella specie non può ritenersi che gli amministratori possano andare esenti da responsabilità per essersi avvalsi della misura in questione, sia perché, come sopra osservato, le perdite si erano già verificate al bilancio al 31.12.2018 (e dunque prima della pandemia e dell'entrata in vigore della disposizione richiamata), sia perché non risulta che l'assemblea si sia avvalsa di tale facoltà, né che le perdite siano state correttamente indicate nella nota integrativa (nel verbale del 31.5.2022 non risulta neanche indicato a quale anno contabile il congelamento delle perdite si riferisca).

Ne consegue che entrambi gli amministratori sono responsabili per la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. tenuto conto che entrambi hanno svolto le funzioni ([redacted] dal 29.05.2019 fino al 28.08.2020, e [redacted] dal 29.8.2020 e sino al fallimento) sottraendosi sia all'obbligo di redazione dei bilanci, sia a quello di adozione dei provvedimenti di ricapitalizzazione/scioglimento della società.

Il danno deve essere quantificato nella misura dell'aggravamento del dissesto determinato dalla prosecuzione dell'attività di impresa dal 31.12.2018 e sino al fallimento e dunque pari alla differenza dei netti patrimoniali nei due diversi momenti, in applicazione del principio di cui all'art. 2486 c.c.

La relativa quantificazione può in questa sede svolgersi adottando i criteri individuati dal consulente della curatela ed in particolare considerando il patrimonio netto alla data del 31.12.2018 (all'esito delle rettifiche per le voci sopra indicate, e le annotazioni svolte in ottica liquidatoria delle voci di bilancio) pari a € 588.643 ed il patrimonio netto alla data del 21.6.2018 pari a € 998.810.

Deve poi osservarsi come il criterio di quantificazione del danno seguito dalla curatela, impregiudicata ogni successiva valutazione all'esito del giudizio, risulta condivisibile in quanto prende in considerazione la sola perdita incrementale successiva al 30.6.2019 (avendo individuato un necessario tempo di reazione di sei

mesi dal 31.12.2018) e dunque occorsa dopo l'assunzione della carica di amministratrice da parte di [REDACTED].

Correttamente la quantificazione tiene poi conto delle rettifiche da svolgere ai bilanci in logica liquidatoria (come indicate dal consulente della curatela e non oggetto di censura ad opera dei convenuti), per cui il danno da illegittima prosecuzione ammonta a € 262.924, pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto (negativo) all'1.7.2019 e al 21.6.2022 sottratti i costi di liquidazione.

Tenendo conto poi delle situazioni patrimoniali dei periodi intermedi (2020 e 2021), si individua il danno ascrivibile a ciascuno dei convenuti in relazione al periodo di permanenza in carica.

E quindi, seguendo il ragionamento svolto dal consulente della curatela, che risulta conforme ai principi di responsabilità sopra delineati, il danno imputabile all'amministratrice [REDACTED] è pari a € 157.474 mentre il danno imputabile all'amministratore [REDACTED] è pari a € 105.450.

Sussiste infine anche il requisito del *periculum in mora* per disporre il richiesto sequestro.

Tale requisito, consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato, può desumersi sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore avuto riguardo all'entità del credito vantato dalla controparte, sia da elementi soggettivi in relazione ad eventuali comportamenti extraprocessuali o, più semplicemente, tenendo conto delle modificazioni "in peius" anche non dipendenti dalla volontà del debitore, non essendo necessario che tali elementi siano simultaneamente compresenti (cfr. Cass. Civ. 16 aprile 1996, n. 3563).

Sotto il profilo oggettivo va quindi considerata la sproporzione tra l'importo del credito come sopra determinato ed il patrimonio di ciascuno dei resistenti, per come risultante dalle visure catastali depositate.

[REDACTED] *Controparte_1* risulta proprietario di un immobile commerciale, che secondo la stima dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari della Agenzia delle Entrate, ha un valore di € 24.795,00. La contestazione sul valore di mercato di detto bene svolta dal resistente non si è poi tradotta in utili elementi di prova per dedurre il diverso e maggiore valore di mercato (peraltro neanche allegato).

_____ risulta comproprietaria, per la sola quota di $\frac{1}{4}$ di un'abitazione del valore (la quota) di € 19.800,00.

Non coglie poi nel segno la difesa dei convenuti laddove lamenta la mancata prova in ordine alle (in)disponibilità di liquidità, dovendo osservarsi come l'eventuale disponibilità di somme di denaro non consentirebbe comunque di scongiurare con sufficiente certezza il soddisfacimento delle ragioni di credito.

Sotto il profilo soggettivo va poi tenuta in debita considerazione la condotta concretamente contestata ai resistenti e consistita nella ritardata redazione dei bilanci al fine di non rendere palese l'intervenuta riduzione del patrimonio sociale, con conseguente prosecuzione dell'attività di impresa in danno dei creditori sociali, quale valido indice del pericolo di dispersione patrimoniale.

Deve dunque essere accolta la domanda cautelare e disporsi il sequestro conservativo sui beni e crediti nella titolarità di _____ sino al concorrente importo di € 105.450 e di € 157.474 sui beni e crediti nella titolarità di _____ .

spese al merito.

p.q.m.

- dispone il sequestro conservativo sui beni e crediti nella titolarità di _____ sino al concorrente importo di € 105.450;

- dispone il sequestro conservativo sui beni e crediti nella titolarità di _____ sino al concorrente importo di € 157.474;

-spese al merito.

Palermo, 26.3.2026

Il Giudice
Claudia Spiga